

1^a TORNATA DEL 13 LUGLIO

BASILE-BASILE, relatore. Io comincerò per rispondere all'onorevole mio amico il deputato Salaris, e comincerò per pregarlo a volere un pochino leggere anche il mio libro; egli ha letto il suo, legga un poco anche il mio.

SALARIS. Li ho letti tutti.

BASILE-BASILE, relatore. Egli ha letto l'articolo 66 della legge elettorale, ma io l'ho pregato a considerare sin da principio che l'articolo 66 della legge elettorale è riformato dal decreto del luogotenente generale del Re nelle provincie siciliane dell'11 gennaio 1861.

Se quel decreto non avesse avuta la missione di riformare la legge elettorale, non avrebbe avuto ragione di essere.

SALARIS. Domando la parola.

BASILE-BASILE, relatore. E che avesse facoltà di riformarla, io lo faceva osservare alla Camera, rammentando come il decreto del luogotenente del Re non era se non che l'esercizio della delegazione di un potere che al Governo del Re era stato conferito colla legge del 31 ottobre 1860.

È notate inoltre che il regio decreto del 17 dicembre 1860 (legge fondamentale, perchè emanato in virtù della legge sulle annessioni del 3 dicembre 1860), all'articolo 2 ordinava la pubblicazione in Sicilia dell'articolo 82 dello Statuto che faculta il potere esecutivo sino alla riunione del Parlamento a fare, in via d'urgenza, provvedimenti legislativi, e confermava le facoltà date al luogotenente.

Fu di fatti in virtù di questi precedenti che il luogotenente del Re pubblicò in Sicilia, fra le altre, la legge organica dell'ordine giudiziario, il Codice e la procedura penale che attualmente vi imperano.

Ora, dopo questi fatti, esiterete a riconoscere come legge il decreto 11 gennaio 1861 che modificò permanentemente la legge elettorale? Vorreste che una circolare del prefetto avesse potuto derogarlo?

Mettiamo dunque da canto l'articolo 66 della legge elettorale, e leggiamo l'articolo 6 del decreto 11 gennaio 1861.

In quest'articolo è detto:

« Ciascun comune formerà una sezione del collegio elettorale a cui, secondo la tabella delle circoscrizioni elettorali, appartiene, e gli elettori voteranno nel proprio comune. »

Dove l'onorevole Salaris possa trovare correlazione tra quest'articolo e la sola prima elezione, io non lo vedo. Evidentemente quando egli dice che, se nel regio decreto non c'è alcuna indicazione, si abbia ad intendere che la votazione si faccia per mandamenti, deve nel caso nostro surrogare questo che, ove nel decreto di convocazione non si legga alcuna misura contraria alla disposizione promulgata in Sicilia, l'elezione si debbe fare per comuni; e, signori, la pratica conferma questo principio.

Finora, infatti, le elezioni in Sicilia si sono fatte sempre per comuni; quasi tutte, almeno per quanto io me ne ricordi, quasi tutte quelle posteriori alla prima.

Ora risponderò all'onorevole Negrotto, il quale vi diceva che la giurisprudenza della Camera ha validato delle elezioni in questo caso in cui gli elettori si sono astenuti; ma facciamo bene attenzione, o signori, che questo è avvenuto allorchè è risultato che gli elettori, senza che avessero trovato ostacolo all'esercizio del loro diritto, siansi astenuti. In questo caso evidentemente l'astensione s'interpreta nel senso che gli elettori non abbiano voluto votare, ed avendo abdicato al diritto che ad essi compete secondo la legge, non possano darsi d'esser male rappresentati.

Ma nel caso che discutiamo, non sono gli elettori che si siano astenuti per loro volontà, ma si sono astenuti perchè è stata mutata la circoscrizione elettorale in guisa che si è reso difficile l'esercizio dei loro diritti elettorali. In questo caso è un costringimento morale che voi dovete eliminare per essere assicurati che il voto sia libero abbastanza e completo.

Difatti, o signori, io vi leggerò la conclusione del ricorso che fanno gli elettori che pure hanno votato nei comuni rispettivi per penetrarsi dell'importanza di questo cambiamento di circoscrizione.

Essi vi dicono:

« Le ragioni che esistevano nel 1861 sono le identiche, e quindi, ritornando al rigore della legge, a noi viene negato il sacro diritto di eleggere i rappresentanti, base di ogni regime libero. »

« A queste considerazioni di specialità locali è necessità che noi, amanti esclusivamente del principio che regola il Governo, soggiungessimo la ragione seconda, per cui sino a tanto che non saremo celeremente avvicinati, non avremo mai nel capoluogo del mandamento la espressione della libertà prodotta dal sentire della maggioranza; dappoichè il capoluogo di Alia, che comprende Vicari, Roccapalumba e Valle d'Olmo, voterà solo senza il concorso delle tre sezioni, quali sezioni nel suo numero di elettori supera di due terzi quello di Alia. Tale inconveniente esiste ancora per tutte le sezioni dell'isola, e precisamente del nostro collegio, ove si avranno i risultati che i quattro collegi di Alia, Montemaggiore, Caccamo e Ciminna voteranno coi propri elettori e senza il concorso delle sezioni di Ventimiglia, Vicari, Roccapalumba, Valle d'Olmo, Caltavuturo, Sciafani, Cerda e Sciarra per le sopraddette ragioni. »

« Noi quindi fiduciosi che il real Governo voglia, sino a tanto che la condizione del regno sia eguale per tutti, cercare ogni mezzo per non impedire lo sviluppo della libertà di ogni singolo comune non solo, ma superare ogni ostacolo per venire a tanto, ci presentiamo sicuri che la presente petizione da noi elettori originalmente firmata sarà sottoposta a chi ha il diritto di ordinare che il sopracitato decreto del giorno 11 gennaio 1861 abbia la sua esecuzione sino a che cesseranno le ragioni da cui fu spinto e che in atto esistono. »

Voi vedete che le difficoltà del trasferirsi dai comuni al capoluogo di mandamento sono tali che gli elettori